

CROLLO DEL TETTO DEL PALAZZETTO

Dopo rifiuto e contestazione (ma perché...!?)
da parte del Sindaco di convocare il Consiglio

IL PREFETTO ORDINA LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1[^] conv. 22 marzo ore 16.30 - 2[^] conv. 24 marzo ore 16,30

I FATTI

- In data 02.02.2016 la minoranza consiliare chiede la convocazione di un Consiglio Comunale per ottenere trasparenza e fare chiarezza - dopo 4 anni di silenzio amministrativo - sulle vere cause e responsabilità del pericoloso crollo e sulle conseguenti azioni che la Giunta comunale avrebbe dovuto intraprendere.
- In data 16.02.2016 il Sindaco nega la convocazione del richiesto Consiglio comunale.
- In data 29.02.2016 la minoranza consiliare - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n.267/2000 - formalizza richiesta al Prefetto di L'Aquila per la convocazione del Consiglio comunale.
- In data 02.03.2016, secondo quanto riportato dalla stampa online, il Sindaco dichiara che la richiesta di Consiglio comunale era stata respinta perché non conforme alla legge.
- In data 03.03.2016 il Prefetto di L'Aquila ordina la tempestiva convocazione del Consiglio comunale precisando che, qualora non dovesse avvenire, si provvederà d'ufficio.
- In data 07.03.2016 "Il Messaggero" riporta il seguente articolo: << *Palazzetto, il primo cittadino sfida il prefetto. Non ha alcuna intenzione di rispettare l'ordine del prefetto il sindaco di Introdacqua Terenzio Di Censo che oggi stesso presenterà ricorso all'ordinanza "e nel caso andremo fino al Tar". Insomma la vicenda del palazzetto dello sport, crollato sotto la neve del 2012, non è per il sindaco una questione di pubblico interesse o almeno da non sottoporre alla "gogna" della politica... Il prefetto si sbaglia - insiste il primo cittadino di Introdacqua - ci sono numerose sentenze del tribunale amministrativo regionale che ci danno ragione. Il caso del palazzetto non è questione da discutere in consiglio. Non convocherò l'assise e ho già chiesto al prefetto di ritirare l'ordinanza in autotutela >>*
- In data 07.03.2016 il Sindaco presenta ricorso all'ordinanza del Prefetto.
- In data 17.03.2016 il Prefetto ordina la riunione del Consiglio Comunale che si terrà in 1[^] convocazione martedì 22.03.2016 ore 16,30 e in 2[^] convocazione giovedì 24.03.2016 ore 16,30.

LA LEGITTIMA RICHIESTA DI CONSIGLIO COMUNALE

L'art. 39 del D. Lgs. 267/2000 così recita: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste". In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto".

Questa è la legge, ad essa si è attenuto il Prefetto. Ma non il Sindaco il quale, forse condizionato da pressioni "maggioritarie", ha tentato di negare al Consiglio, organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa (e quindi alla cittadinanza), il legittimo diritto di conoscere e di discutere in merito a tutti gli atti relativi al Palazzetto (progetto, contabilità, accertati difetti d'opera in copertura, dichiarato esposto non protocollato, presunta archiviazione, cause e responsabilità del crollo che per pura fortuna non ha provocato una strage, azioni per risarcimento danni, ecc).

RESPONSABILITA' DEL CROLLO E RISARCIMENTO DANNI

Secondo quanto riportato da una emittente locale in data 02.03.2016, il Sindaco avrebbe dichiarato: *"...la costruzione della struttura iniziò nel 1991 per essere portata a compimento quattro anni più tardi, nel 1995. L'ultimo intervento di collaudo fu eseguito nel 2000 e la garanzia sull'edificio è scaduta nel 2010, esattamente due anni prima dell'evento. Il crollo si è verificato in concomitanza a una nevicata consistente per la quale fu riconosciuta la calamità naturale. E' evidente che non possiamo risalire ai responsabili. Tutti i consiglieri hanno il diritto di accedere agli atti. Noi non abbiamo nulla da nascondere"*.

Probabilmente lui non ha nulla da nascondere; ma altri? Il metro di neve che gravava sul tetto non giustifica il crollo della copertura di un palazzetto dello sport di recente costruzione! La nevicata, a cui hanno resistito i tanti vetusti tetti in legno nel paese, ha solo evidenziato precedenti difetti d'opera nella connessione tra capriate in acciaio e travi perimetrali in cemento armato. E non sembra che per quella nevicata fu riconosciuta la calamità naturale e che l'opera fu completamente ultimata nell'anno 2000.

SOPRATTUTTO NON E' VERO CHE NON SI PUO' RISALIRE AI RESPONSABILI! Probabilmente il Sindaco ha considerato solo l'art. 1669 del Codice Civile che prescrive dopo 10 anni dal compimento dell'opera la responsabilità dell'appaltatore in caso di rovina della costruzione.

Vige però anche l'art. 2043 del Codice Civile che così recita: *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Varie sentenze di Cassazione (n.1748 del 28.01.2005 - n.8520 del 04.08.2006 - n.2284 del 03.02.2014 a Sezioni Unite) stabiliscono l'applicabilità dell'art.2043 qualora l'art.1669 non possa essere in concreto applicato, come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera.

E secondo altre sentenze (Cassazione, sez.II, 06.02.1982 n.658 - Cassazione, sez.III, 21.02.2003 n.2645) in tal caso la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dopo 5 anni dalla data di conoscibilità del danno e della sua addebitabilità ad un terzo.

Pertanto, **nel caso del Palazzetto, la prescrizione decorrerà dal 10.02.2017**, se non dalla data di accertamento tecnico della responsabilità del crollo (a cui però la Giunta non ancora provvede!!!)

CONSIDERAZIONI

Queste le norme in vigore e la giurisprudenza consolidata che, pur nelle nostre limitate possibilità, abbiamo recentemente analizzato e riscontrato presso autorevole giurista.

Sorgono allora spontanee alcune domande:

1. **Perché gli ultimi Sindaci e assessore, tutti laureati in giurisprudenza, nella loro attività amministrativa non hanno tenuto conto delle vigenti norme in difesa degli interessi della collettività?**
2. **Perché, a fronte dei dichiarati esposto penale e archiviazione (da verificare), non hanno finora nominato una commissione di tecnici autorevoli ed esperti (possibilmente di nomina mista maggioranza-opposizione) per conoscere le cause del crollo e addebitarne i danni civili ai responsabili prima della prescrizione?**
3. **Quali vizi costruttivi furono riscontrati nel tetto nel 2005 e in base a quale determina comunale furono quantizzati danni per € 21.337,81 poi stranamente scontati dalla Giunta in € 3.866 ?**
4. **Perché l'esposto che l'ex sindaco Giammarco dichiarò di aver presentato in Procura è privo di protocollo comunale? Esposto e presunta archiviazione sono ora depositati in Comune?**
5. **Perché la passata Giunta, nella Delibera n.53/2013, incolpa la neve e approva progetto di riparazione del Palazzetto per un costo di € 600.000 (di cui € 120.000 a carico del Comune), senza essersi attivata alla ricerca delle responsabilità civili del crollo? Cosa ne ravviserà la Procura?**
6. **Data la resistenza a riunire il Consiglio comunale, cosa si nasconde alla cittadinanza?**

SIAMO TUTTI IN ATTESA DI RISPOSTE

**PRIMA DELLA EVENTUALE "PEOPLE ACTION" CON RELATIVI ESPOSTI
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E ALLA CORTE DEI CONTI**